



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «prati artificiali» è sostituito con «prati temporanei».

Art. 2 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 16 cpv. 4

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un'elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile, se il servizio cantonale competente rilascia un'autorizzazione per il risanamento della superficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente al promemoria della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali del 24 gennaio 2022² concernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.

Art. 22 cpv. 2

² Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di:

¹ RS 910.91

² Il promemoria può essere consultato su: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Condizioni/Termini > Documentazione

- a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi;
- b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
- c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr